

COVID-19: le criticità e i problemi per la sicurezza dei sanificanti

Con l'emergenza è aumentato il numero di prodotti chimici impiegati per le mani e le superfici. Questi nuovi prodotti sono conformi alle normative? Sono efficaci e sicuri? Ne parliamo con Celsino Govoni e Carlo Muscarella del Gruppo Interregionale Reach.

Brescia, 12 Feb ? Uno degli effetti prodotti dalla pandemia COVID-19, in relazione alle attività di contrasto e contenimento del virus SARS-CoV-2 e in particolare alle attività di **disinfezione e sanificazione**, è stato il notevole **incremento del numero di prodotti chimici impiegati** per le mani e per le superfici.

Tuttavia tutti questi nuovi prodotti sono conformi alle normative di settore? Sono efficaci e sicuri? Forniscono informazioni sul loro uso in sicurezza?

A mostrare, a questo proposito, alcune criticità è stato un recente convegno online alla manifestazione Ambiente Lavoro 2020. Si tratta del convegno "**CLP_REACH_2020 COVID SANIFICANTI DEI LUOGHI DI VITA E DI LAVORO Etichettatura di pericolo, Scheda di Dati di Sicurezza e Notifica per: Detergenti, Presidi Medico-Chirurgici, Biocidi, Dispositivi Medici, Cosmetici. Tecnologie di sanificazione nei luoghi di lavoro**" che - organizzato da Inail, Regione Emilia Romagna e Azienda USL di Modena - si è tenuto lo scorso 2 dicembre 2020. Convegno che ha mostrato i prodotti chimici disinfettanti rappresentino oggi "*quelli più illegittimamente presenti sul mercato, perché non conformi alle normative di settore*", come si legge nella presentazione del convegno.

Per cercare di avere più informazioni sul significato di queste affermazioni e sugli errori e criticità nell'uso di sanificanti e disinfettanti durante l'emergenza COVID-19, abbiamo realizzato una video intervista, tramite piattaforma, a **Celsino Govoni** (Dipartimento Sanità Pubblica AUSL di Modena, Coordinatore Gruppo Tecnico Interregionale REACH) e **Carlo Muscarella** (Responsabile UOS Igiene Industriale AUSL Latina, Gruppo Tecnico Interregionale REACH) che, durante il convegno, hanno tenuto una relazione dal titolo "**Sanificazione: tutela dei lavoratori e degli utilizzatori professionali**".

Come si è arrivati ad un convegno dedicato quasi interamente alle problematiche connesse all'uso dei sanificanti?

Quali sono le conseguenze della presenza illegittima sul mercato di prodotti disinfettanti?

Quali sono le differenze tra pulizia, igienizzazione, disinfezione e sanificazione?

A quali fonti informative può fare riferimento un'azienda per comprendere quali sanificanti utilizzare?

Quali sono principali errori che vengono fatti nella scelta e utilizzo di disinfettanti e sanificanti?

Cosa possiamo segnalare riguardo a etichetta, scheda tecnica e scheda dei dati di sicurezza e quali sono le indicazioni che si possono dare riguardo ai dispositivi di protezione?

Come formare i lavoratori? E come trovare aziende idonee a cui affidare i lavori di sanificazione? E infine cosa sarebbe utile fare per affrontare la pandemia con prodotti chimici sanificanti e disinfettanti più sicuri?

Questi gli argomenti trattati nell'articolo:

- [La presenza illegittima sul mercato dei prodotti disinfettanti](#)
- [I sanificanti, i disinfettanti e le fonti normative e informative](#)
- [Le criticità nell'uso dei sanificanti e disinfettanti nell'emergenza COVID-19](#)

Come sempre diamo ai nostri lettori la possibilità di visualizzare integralmente l'intervista e/o di leggerne una breve e parziale trascrizione.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0702] ?#>

L'intervista di PuntoSicuro a Celsino Govoni e Carlo Muscarella

La presenza illegittima sul mercato dei prodotti disinfettanti

Approfondiamo il tema della presenza illegittima sul mercato di prodotti disinfettanti. Come sono nati i controlli su questi aspetti? Con che esiti?

Celsino Govoni: (...) L'Agenzia europea per le sostanze chimiche, in collaborazione con le autorità nazionali, avevano individuato, sulla base dell'attività ispettiva dell'agenzia europea, che i controlli effettuati evidenziavano numerose **non conformità** di questi prodotti alle normative particolari. Quando parlo di **normative particolari e verticali**, si parla di normative legate ai biocidi, al regolamento detersivi, alle direttive dei dispositivi medici e dei presidi medico-chirurgici e al regolamento dei cosmetici.

È stato necessario promuovere azioni di controllo anche attraverso una modalità di interazione con le Regioni in relazione al fatto che in quel momento vi erano altri progetti relativi al controllo delle vendite on-line. (...) Queste attività di controllo rappresentavano un'esperienza importante per il nostro paese alla luce delle attività di verifica sull'applicazione dei protocolli per il contrasto alla diffusione del virus (...).

Si è dunque suggerito di programmare dei controlli REACH e CLP in alcuni casi evidenti di non conformità. Si potevano eseguire controlli non solo presso produttori, distributori e rivenditori di detersivi, PMC (presidi medico-chirurgici, ndr), biocidi, igienizzanti e sanificanti in generale ma anche nei confronti degli utilizzatori e presso gli utilizzatori (...).

I controlli sono stati proposti in una riunione di coordinamento interregionale con l'idea quantomeno di agire sulle **verifiche di base**, sulle verifiche formali che sono: una valutazione dell'etichettatura di pericolo, anche in raffronto con la sezione 2 della Scheda di sicurezza, una valutazione della scheda di sicurezza stessa e anche la verifica che questi prodotti, che nella maggior parte dei casi sono miscele pericolose, fossero correttamente notificati all'archivio preparati. (...)

(...)

Quali sono le conseguenze dell'illegittimità di questi prodotti? L'illegittimità riguarda anche una possibile inefficacia?

Celsino Govoni: (...) Questa attività di controllo era effettuata nei confronti anche delle imprese che dovevano sanificare i luoghi di lavoro. E di fronte alla scelta dei sanificanti da utilizzare alla ripresa lavorativa era un problema che ci potesse non essere la certezza, per questi prodotti, della conformità agli aspetti di base e che probabilmente questi prodotti potessero essere anche inefficaci riguardo gli aspetti legati al controllo del virus.

Questa forma di controllo si è basata su una forma di assistenza nei confronti delle imprese che erano nelle condizioni di acquistare prodotti che dovevano essere efficaci.

Il tema dell'efficacia si basa sul rispetto delle norme verticali ed è legato all'autorizzazione e alla formulazione di prodotti che avrebbero dovuto, in particolare, soddisfare quelle che erano le indicazioni della circolare ministeriale del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute e le indicazioni dell'OMS. (...)

(...)

I sanificanti, i disinfettanti e le fonti normative e informative

Diamo un po' di informazioni anche sulle fonti normative e informative per comprendere quali attività e quali prodotti utilizzare...

Carlo Muscarella: Parlando di ambienti di lavoro, ma la questione non riguarda solo i lavoratori, io partirei da quel protocollo per gli ambienti di lavoro per il contenimento del virus SARS-CoV-2 che ha visto l'ultima versione nell'aprile del 2020 e che è poi sistematicamente riportato in allegato ai vari dpcm che si sono succeduti nel tempo. E quindi lo troviamo in allegato anche nell'ultima versione del dpcm del 14 gennaio 2021. Qui ci sono delle indicazioni fondamentali.

A queste indicazioni ovviamente si vanno ad abbinare quelle di altri documenti, sempre in allegato al medesimo dpcm che ha ben 25 allegati per circa 300 pagine. Lì troviamo il protocollo riservato al mondo dei trasporti o quello rivolto al mondo dell'edilizia, oppure le linee guida per la riapertura delle varie attività produttive. In questi documenti troviamo indicazioni sia procedurali, sia in merito ai prodotti, alla tipologia azione da compiere.

Noi avremo dunque delle **sanificazioni periodiche** che possono avere diverse frequenze e modalità che vanno poi stabilite da ogni azienda nel proprio protocollo anticovid (...). Le sanificazioni periodiche dovranno riguardare le varie superfici in azienda, facendo soprattutto attenzione alle superfici che posso essere toccate più frequentemente da più persone (maniglie, tastiere, ...). Poi invece abbiamo le **sanificazioni straordinarie** che devono essere messe in atto ogni qualvolta venga accertato un caso

Covid confermato in un'azienda, in un luogo. In questo caso bisogna essere molto più attenti. C'è una circolare, la 5443 del febbraio 2020, in cui il Ministero della Salute ci dà delle indicazioni ben precise. Prima dobbiamo effettuare una pulizia con detergenti comuni e poi una disinfezione e ci consiglia anche alcune tipologie di sicura efficacia (...). Queste sono le indicazioni basiche che poi possono essere approfondite con altre circolari del Ministero della Salute (...) e sono rilevanti anche diversi Rapporti ISS pubblicati sul Covid-19. Ce ne sono almeno sei che riguardano la sanificazioni degli ambienti non sanitari...(...)

(...)

Le criticità nell'uso dei sanificanti e disinfettanti nell'emergenza COVID-19

Quali sono i principali errori nell'uso dei sanificanti e disinfettanti?

Celsino Govoni: La domanda è molto chiara e dobbiamo assolutamente fare un'operazione di chiarimento sugli elementi di incertezza che sono, ad esempio, il fatto che per fare l'azione di disinfezione è necessario fare una completa azione di pulizia con detergenti.

Ma i detergenti cosa sono? Parliamo dei **detergenti per superfici** che devono soddisfare quelle che sono le regole dettate dal regolamento 648 del 2004 e quindi questi prodotti hanno delle caratteristiche che agiscono nei confronti della sporcizia, del grasso che è necessario eliminare per intervenire con i disinfettanti. Quando parliamo di disinfettanti parliamo di prodotti, di miscele, e dobbiamo selezionare i prodotti autorizzati dal Ministero della Salute. Per questi c'è un protocollo, un modo di impiego, una modalità di attività che viene descritta nell'etichettatura. (...) Riguardo ai prodotti che hanno una caratteristica utile nei confronti degli agenti biologici come nel caso del Covid-19 (...) dobbiamo stare attenti a selezionare quei prodotti che sono stati consigliati con riferimento alle indicazioni del Rapporto n. 19 dell'Istituto superiore di sanità che ci dà le corrette indicazioni. (...)

In questo periodo sono stati inseriti nel contesto dell'emergenza sanitaria, immessi sul mercato, i cosiddetti **igienizzanti per la cute**, ma questo riguarda qualcosa che non passa attraverso un'autorizzazione. Certo i cosmetici, come sono gli igienizzanti per la cute, devono soddisfare le norme per i cosmetici, ma non danno la garanzia che possono agire nei confronti di un virus. Se poi l'assicurazione dell'efficacia viene ricondotta al fatto che viene dichiarato nell'etichettatura uno specifico contenuto di etanolo che differenza c'è tra un igienizzante per la cute che ha queste caratteristiche e un disinfettante? La differenza sta, ad esempio, nella sicurezza che le materie prime abbiano una derivazione certa e verificata, nel caso appunto delle Officine che producono presidi medico chirurgici, rispetto da altre situazioni per il quale un controllo così stringente non è eseguito. (...)

(...)

Cosa possiamo dire riguardo all'importanza di etichetta, scheda tecnica e scheda dei dati di sicurezza e quali sono le indicazioni che si possono dare riguardo ai dispositivi di protezione?

Carlo Muscarella: Possiamo partire dalla questione dell'etichettatura; lasciamo da parte i cosmetici che sono un po' particolari e parliamo dei **detergenti**, dei **disinfettanti**. L'etichettatura riporta l'indicazione di ciò che il regolamento CLP prevede in questi casi: le indicazioni dei pericoli, i pittogrammi, eccetera Ma l'etichettatura diventa rilevante però per i PMC e i biocidi. Innanzitutto noi ci rendiamo conto che è un prodotto regolarmente registrato e regolarmente autorizzato (...) poi per questa

tipologia di prodotti vedremo anche le indicazioni del principio attivo, gli usi per cui è stato autorizzato, i microrganismi su cui è attivo, i tempi di azione, tutte indicazioni fondamentali. A volte queste indicazioni sono anche integrate, per questi tipi di prodotti, da ciò che è contenuto nella scheda tecnica.

Infine poi la scheda di sicurezza diventa sempre rilevante per l'uso sicuro dei prodotti e per la valutazione dei rischi.

Lei ha citato i dispositivi di protezione individuale e appunto la sezione 8 della scheda di sicurezza è fondamentale da questo punto di vista.

Celsino Govoni: Diciamo che le **non conformità per la valutazione corretta della sezione numero 8** delle schede di sicurezza è uno degli aspetti più consolidati nei controlli.

Anche noi riusciamo poco a capire per quale motivo la scheda di sicurezza trova sempre delle grosse **non conformità nei punti dove vengono date le indicazioni della corretta selezione di impiego dei dispositivi di protezione individuale**. Se ragioniamo in termini di uso di prodotti e disinfettanti, piuttosto che di sanificanti in generale, troviamo ancora l'inadempienza del fatto che, ad esempio, non viene indicata la **tipologia del filtro della maschera** (...), come ad esempio molte volte manca l'indicazione della **permeabilità del guanto**, del materiale di costruzione del guanto. Qual è il materiale migliore per quel tipo di prodotto? Come possibile non sia un aspetto a conoscenza di chi formula queste miscele quando lui stesso impiega quelle sostanze? Come fa lui stesso a non indicare le stesse cose a cui dovrebbe adempiere nella formulazione dei propri prodotti?

È un aspetto che è incomprensibile se non si evidenzia che molte volte queste **schede di sicurezza vengono compilate con i software**. Compilandole con i software non si usa la testa e mancano le conoscenze sufficienti per fornire tutte le informazioni. (...) Questo è un aspetto che veramente non aiuta il sistema della protezione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. (...) E a volte le **informazioni nell'etichettatura non corrispondono a quelle che sono nella scheda di sicurezza**: succede ancora questo.

Questo è un tema che ha ancora bisogno non solo di verifiche e controlli, ma anche di informazioni; sia per le imprese utilizzatrici che per le imprese produttrici.

(...)

Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto

Scarica la recente normativa in materia di emergenza COVID-19:

[DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2021, n. 2 - Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.](#)

[DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 2021 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica](#)

da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».

[Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul nuovo coronavirus Sars-CoV-2](#)



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it